



# TRIBUNALE DI PERUGIA

SEDE CENTRALE Piazza Matteotti n. 1 06100 Perugia Tel. 075.54051 Fax 075.5405202

Sito internet: [www.tribunalediperugia.it](http://www.tribunalediperugia.it) Indirizzo e-mail: [tribunale.perugia@giustizia.it](mailto:tribunale.perugia@giustizia.it)

## PRESIDENZA


Prot. N° \_\_\_\_\_

Perugia,

**Al Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Perugia**

**Al Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Terni**

**Al Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Spoleto**



**OGGETTO:** Attuazione del D.L. 13 febbraio 2017. Specifiche tecniche a cui i sigg. avvocati dovranno attenersi a partire dal 17.08.2017 per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi in tema di protezione internazionale.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 13 febbraio 2017 n. 13 relativo ai procedimenti in materia di protezione internazionale ed essendo state istituite due sezioni specializzate presso la I e II sezione civile del Tribunale di Perugia in detta materia, come da provvedimento della Presidenza prot. n. 4577/2017 datato 18/07/2017;

vista la nota del Ministero della Giustizia del 07/08/2017 che così recita: "per garantire omogeneità di trattazione ed assicurare un corretto monitoraggio statistico";

tenuto conto che si rende necessario, allo stato, fornire agli Avvocati alcune direttive (suscettibili di eventuali variazioni e/o integrazioni) necessarie per la corretta iscrizione a ruolo dei procedimenti sopra indicati e per la successiva gestione degli stessi, ponendo particolare attenzione alle varie tipologie di ricorsi previsti dalla normativa vigente e al previsto mutamento del rito, da rito sommario di cognizione al rito camerale, nelle ipotesi disciplinate dall'art. 35 del D.lgs n. 25/2008 e nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati

dall'autorità preposta (Unità Dublino) alla determinazione dello Stato competente all'esame delle domanda di protezione internazionale;  
considerata la opportunità di stipulare, successivamente, protocolli di intesa con i COA in epigrafe volti alla collaborazione per la disciplina dell'uso del PCT e ritenuto comunque auspicabile, nelle more, l'invio telematico da parte degli Avvocati degli atti introduttivi e di ogni altra produzione cartacea successiva,

## DISPONE

quanto segue:

- Le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 34 e/o 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (sono le cause contro i provvedimenti delle Commissioni territoriali che negano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria) dovranno essere iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110032 e seguono il rito camerale previsto dall'art. 737 cpc;
- Le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (sono le cause contro i provvedimenti delle Commissioni territoriali che non inviano gli atti al Questore per la concessione della protezione umanitaria) dovranno essere iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110032 e seguono il rito dei procedimenti sommari di cognizione come previsto dall'art. 702 bis cpc;
- Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla individuazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (è la materia oggetto del Trattato di Dublino) dovranno essere iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110032 e seguono il rito camerale previsto dall'art. 737 cpc; la denominazione dell'autorità convenuta dovrà essere "Unità Dublino";
- Le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare (sono le cause relative al permesso di soggiorno che viene concesso agli extracomunitari per motivi familiari); le controversie in materia di diniego del nulla osta del permesso di soggiorno per motivi familiari (sono le cause relative al permesso di soggiorno che viene concesso agli extracomunitari per motivi familiari); le controversie relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (sono le cause relative al permesso di soggiorno che viene concesso agli extracomunitari per motivi familiari); le controversie in materia di accertamento dello status di apolidia e dello status di cittadino italiano: dovranno essere tutte iscritte nel ruolo

contenzioso con il codice oggetto 110022 e seguono il rito dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc;

- Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri stati dell'Unione Europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo dovranno essere iscritte nel ruolo contenzioso con il codice oggetto 110022 e seguono il rito dei procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc;
- I procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'art. 20 ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'art. 10 ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell'art. 28 del Regolamento UE n. 6034/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del, 26 giugno 2013, nonché la convalida dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015 dovranno essere iscritti nel ruolo della Volontaria Giurisdizione con il codice oggetto 400203.

Ferugno, 11/8/2017

IL PRESIDENTE f.f.

